



Ordine degli Psicologi
del Lazio



Asl Roma 5



Asl Roma 4



Procura della Repubblica di Tivoli



Policlinico Tor Vergata



Consorzio Intercomunale
Valle del Tevere



Comune di Tivoli



Comune di Guidonia Montecelio

Protocollo di aggiornamento

***del sistema integrato di protezione delle vittime di reato,
in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere***

tra

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli,
l'Ordine degli Psicologi del Lazio, l'Azienda Sanitaria Locale Roma 4, l'Azienda Sanitaria
Locale Roma 5, il Policlino Tor Vergata di Roma, Il Consorzio Intercomunale Valle del
Tevere, il Comune di Tivoli, il Comune di Guidonia

VISTA LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Convenzione dell'ONU per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione altrui del 2 dicembre 1949, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 23 novembre 1966, n. 1173.
- Convenzione dell'ONU sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne (detta CEDAW) del 18 dicembre 1979, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge 14 marzo 1985, n. 132.
- Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con Legge 27 maggio 1991, n. 176.
- Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, adottata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, entrata in vigore il 1° luglio 2000, ratificata con Legge 20 marzo 2003, n. 77.
- Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali firmata a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e ratificata dall'Italia con Legge 1° ottobre 2012, n. 172.

- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, firmata ad Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77.
- Direttiva 2011/93/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2011 in materia di lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia minorile diritti, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39.
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, ratificata dall'Italia col Decreto Legislativo 15 dicembre 2015, n. 212.
- Legge 15 febbraio 1996, n. 66, "Norme contro la violenza sessuale".
- Legge 3 agosto 1998, n. 269, "Norme contro lo sfruttamento della prostituzione e pornografia".
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".
- Legge 4 aprile 2001, n. 154, "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari".
- Legge 11 agosto 2003, n. 238, "Misure contro la tratta delle persone".
- Legge 6 febbraio 2006, n. 38, "Lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini, e pedopornografia anche a mezzo internet".
- Legge 23 aprile 2009, n. 38, "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori".
- Legge 4 maggio 2009, n. 41, "Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia".
- Legge 4 giugno 2010, n. 96, "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Com europee – Legge comunitaria 2009" attuativa della norma comunitaria n. 2201/220/GAI del 15.3.2001, in tema di protezione e tutela delle vittime nel procedimento penale.
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province".
- Legge 19 luglio 2019, n. 69, "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere"
- Legge 24 novembre 2023, n. 168, "Disposizioni per il contrasto delle violenza sulle donne e della violenza domestica"
- Legge Regionale 6 Dicembre 1979, n. 93, " Costituzione, organizzazione, gestione e funzionamento delle aziende sanitarie locali e coordinamento e integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari", in attuazione della Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale e del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- Legge Regionale 27 Dicembre 1979, n. 101, "Modalità per l'organizzazione del servizio di pronto intervento socio – sanitario".
- Legge Regionale 19 Marzo 2014, n. 4, "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna".

CONSIDERATO

CHE la già citata Direttiva 2012/29/UE invita gli Stati Membri ad assicurare alla vittima, in funzione delle sue esigenze, l'accesso a «specifici servizi di assistenza riservati, gratuiti e operanti nell'interesse della vittima, prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale» (considerando 8), partendo dal considerare una serie di principi cardine, tra cui:

- «Un reato è non solo un torto alla società, ma anche una violazione dei diritti individuali delle vittime. Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia» (considerando 9);
- «Una persona dovrebbe essere considerata vittima indipendentemente dal fatto che l'autore del reato sia identificato, catturato, perseguito o condannato e indipendentemente dalla relazione familiare tra loro. È possibile che anche i familiari della vittima subiscano un danno a seguito del reato [...]» (considerando 19);
- «Le autorità competenti, i servizi di assistenza alle vittime e i servizi di giustizia riparativa competenti dovrebbero fornire informazioni e consigli con modalità quanto più possibile diversificate e in modo da assicurarne la comprensione da parte della vittima [...]» (considerando 21).
- «L'assistenza dovrebbe essere disponibile dal momento in cui la vittima è nota alle autorità competenti e nel corso di tutto il procedimento penale e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale [...]. Le vittime che hanno subito un notevole danno per la gravità del reato potrebbero chiedere servizi di assistenza specialistica» (considerando 37).
- «Alle persone particolarmente vulnerabili o in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono dovrebbero essere fornite assistenza specialistica e protezione giuridica. I servizi di assistenza specialistica dovrebbero basarsi su un approccio integrato e mirato che tenga conto, in particolare, delle esigenze specifiche delle vittime, della gravità del danno subito a seguito del reato, nonché del rapporto tra vittime, autori dei reati, minori e loro ambiente sociale allargato. Uno dei

principali compiti di tali servizi e del loro personale, che svolgono un ruolo importante nell'assistere la vittima affinché si ristabilisca e superi il potenziale danno o trauma subito a seguito del reato, dovrebbe consistere nell'informare le vittime dei diritti previsti dalla presente direttiva cosicché le stesse possano assumere decisioni in un ambiente in grado di assicurare loro sostegno e di trattarle con dignità e in modo rispettoso e sensibile. I tipi di assistenza che questi servizi specialistici dovrebbero offrire potrebbero includere la fornitura di alloggi o sistemazioni sicure, assistenza medica immediata, rinvio ad esame medico e forense a fini di prova in caso di stupro o aggressione sessuale, assistenza psicologica a breve e lungo termine, trattamento del trauma, consulenza legale, patrocinio legale e servizi specifici per i minori che sono vittime dirette o indirette di reati» (considerando 38).

- «Non è richiesto ai servizi di assistenza alle vittime di fornire direttamente vaste competenze specialistiche e professionali. Se necessario, i servizi di assistenza alle vittime dovrebbero aiutare queste ultime a rivolgersi all'assistenza professionale esistente, quali gli psicologi» (considerando 39).

CHE il rispetto della citata Direttiva 2012/29/UE impone l'adozione da parte delle amministrazioni competenti, dell'autorità giudiziaria e delle forze dell'ordine, di misure che permettano, a seguito della denuncia penale, l'informazione, l'accompagnamento e l'indirizzamento delle vittime «verso gli specifici servizi di assistenza».

CHE l'articolo 90-*bis*, comma 1, c.p.p. (Informazioni alla persona offesa) prevede che: «Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile» numerose informazioni su diritti e facoltà a lei riconosciuti.

CHE l'articolo 90-*quater*, comma 1, c.p.p. (Condizione di particolare vulnerabilità) indica che «la condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa è desunta, oltre che dall'età e dallo stato di infermità o di deficienza psichica, dal tipo di reato, dalle modalità e circostanze del fatto per cui si procede».

CHE la L. 69/2019 e 168/2023 hanno profondamente inciso su diversi istituti del diritto penale sostanziale e processuale per rafforzare la tutela della vittima, prevedendo, inoltre, la necessità di una formazione specialistica in materia di contrasto alla violenza di genere, alla violenza contro le donne e alla violenza domestica.

CHE nella già citata L.R. 4/2014, sul «Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna» sono indicati gli interventi della Regione Lazio in materia tra cui quelli finalizzati a «promuovere e rafforzare le reti locali, ove presenti, idonee a prevenire e contrastare gli episodi di violenza nei confronti delle donne» (articolo 2, lettera g).

CHE in data 29 novembre 2016 veniva sottoscritto Protocollo di Intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere (di seguito indicato come “protocollo 29 novembre 2016”).

CHE in data 18 febbraio 2018 veniva sottoscritto un Protocollo di intesa per la realizzazione di un sistema integrato di protezione delle vittime di violenza di genere e di quelle in condizioni di particolare vulnerabilità tra la Regione, Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello del Lazio, l'Ordine degli Psicologi del Lazio con la finalità di promuovere iniziative condivise finalizzate all'assistenza, alla protezione e all'ascolto, anche in forma protetta, delle vittime di reato e valorizzare l'esperienza delle Procure della Repubblica del Lazio.

CHE in data 24 giugno 2021 veniva sottoscritto Protocollo di intesa tra Procura della Repubblica di Tivoli, Regione Lazio e ASL Roma 5, *“per la realizzazione di un’azione integrata per l’incremento della protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità e di violenza di genere”* (di seguito indicato come “protocollo 24 giugno 2021”)

RILEVATO

CHE i reati ai danni di persone vulnerabili, e, specificamente, ai danni di minori e di donne, pur se di difficile emersione per i rilevati contesti ambientali, culturali e familiari, incidono in maniera significativa sul territorio di competenza della Procura di Tivoli, sia sotto il profilo numerico che sotto il profilo della necessità di destinare numerose risorse in grado di offrire adeguata tutela alle vittime, così come richiesto dalle normative internazionali e nazionali, sopra richiamate;

CHE la Procura della Repubblica di Tivoli considera suo compito, in applicazione delle normative indicate e delle disposizioni del codice di procedura penale ed ordinamentali prestare specifica attenzione all’emersione dei reati che vedano come vittime quelle indicate al seguente articolo 3, comma 1. In tale prospettiva, infatti, sono state adottate plurime azioni, tra cui:

- a) l’istituzione, da tempo, di un Gruppo specializzato di Sostituti Procuratori che tratta i reati in esame;
- b) l’adozione di uno specifico avviso alla persona offesa, ai sensi dell’art. 90-*bis* c.p.p., redatto con linguaggio comprensibile con la collaborazione della prof.ssa Maria Emanuela Piemontese, già docente del dipartimento di Scienze documentarie, linguistico-psicologiche e geografiche, dell’Università di Roma “Sapienza” esperta di semplificazione di comunicazione pubblica e istituzionale. Co-autrice del codice di stile e del manuale di stile del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del consiglio dei Ministri;
- c) l’istituzione di un elenco di esperti/e “in psicologia e psichiatria infantile” disponibili a prestare ausilio alla polizia giudiziaria su nomina del pubblico ministero o direttamente a quest’ultimo nel caso di raccolta delle dichiarazioni da vittima vulnerabile o in condizioni di particolare vulnerabilità secondo le modalità previste dall’articolo 351, comma 1-*ter*, e dall’art. 362 comma 1-bis, c.p.p. Del suindicato elenco fanno parte professionisti/e in possesso di adeguate conoscenze e competenze in ambito psicologico-giuridico penale, con particolare riferimento alle modalità di ascolto (ovvero raccolta delle dichiarazioni durante il procedimento penale o raccolta della testimonianza/ausilio del Giudice in incidente probatorio/dibattimento) delle vittime vulnerabili in ambito penale;
- d) allestimento di un’area dedicata all’attività di raccolta delle dichiarazioni delle vittime vulnerabili, che opera fin dal 2016.

CHE l’Ordine degli Psicologi del Lazio ha come suo specifico compito la tutela della professione psicologica promuovendone lo sviluppo nel territorio regionale e la collaborazione con altre istituzioni al fine di migliorare la qualità degli interventi di prevenzione e sostegno. Rispetto in particolar modo all’ambito della giustizia e alla protezione delle vittime di reato, l’Ordine ha già attivato al suo interno varie iniziative, tra cui eventi formativi e seminari, Gruppi di lavoro mirati composti da esperti/e di comprovata esperienza professionale, come quello di Psicologia giuridica, e la stesura di buone prassi volte a migliorare le procedure di

ascolto e protezione delle vittime in condizione di particolare vulnerabilità. E' in tal senso che l'Ordine intende supportare dal 2016, a partire dall'esperienza pilota con la Procura di Tivoli, lo sviluppo e la promozione in un'ottica integrata di strategie operative volte a migliorare l'accoglienza psicologica, la raccolta della testimonianza e la presa in carico delle vittime fornendo il suo apporto attraverso diverse azioni di sistema, dalla progettazione alla formazione e supervisione metodologica;

CHE le Aziende ASL Roma 4 e ASL Roma 5 hanno come impegno precipuo il rispetto della dignità, dei diritti della persona e la protezione dei soggetti più deboli. Oltre alla salvaguardia dei valori fondamentali le ASL garantiscono adeguati livelli di assistenza per la tutela della salute fisica, psichica e sociale, con l'impegno di strutture proprie e di attività di terzi;

CHE il Policlinico di Tor Vergata garantisce il supporto per la programmazione e realizzazione di progetti e iniziative formative e informative sui temi oggetto del presente Protocollo, mediante la messa a disposizione di professionalità interne al PTV stesso.

CHE il Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere garantisce il necessario raccordo con i Servizi Sociali nel territorio di propria competenza.

CHE i Comuni di Tivoli e di Guidonia Montecelio, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, garantiscono anche il necessario raccordo con i Servizi Sociali.

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Procuratore della Repubblica di Tivoli, il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 4, il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata di Roma, il Direttore del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere, il Comune di Tivoli, in persona del Sindaco pro-tempore, il Comune di Guidonia Montecelio, in persona del Sindaco pro-tempore

convengono

quanto segue:

Articolo 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo.

Articolo 2

Oggetto

Il presente Protocollo ha la finalità di aggiornare il sistema di protezione delle persone che si rivolgono alla giustizia, alle forze dell'ordine o ai servizi territoriali, in qualità di vittime al fine di evitare la vittimizzazione secondaria, sistema istituito con il protocollo 29 novembre 2016.

Articolo 3

Destinatari

1. Il presente protocollo si rivolge:
 - a) alle vittime che possano essere considerate particolarmente vulnerabili ai sensi degli artt. 90-*quater* e 351, comma 1-*ter*, c.p.p. e di tutte le disposizioni sovranazionali e nazionali;
 - b) alle vittime che, come previsto dal considerando n. 38 della citata Direttiva 2012/29/UE si trovino «*in situazioni che le espongono particolarmente a un rischio elevato di danno, quali le persone vittime di violenze reiterate nelle relazioni strette, le vittime della violenza di genere o le persone vittime di altre forme di reato in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza o in cui non risiedono*»;
2. nel presente protocollo le vittime indicate al comma 1 saranno definite «*vittime*»;
3. destinatari diretti e/o indiretti sono anche gli operatori e le operatrici dei servizi socio-sanitari territoriali, delle forze dell'ordine, della scuola, degli enti del privato sociale.

Articolo 4

Ambito territoriale

Il territorio di competenza a cui si rivolgono le azioni previste dal presente Protocollo fa riferimento al circondario della Procura della Repubblica di Tivoli comprendente i seguenti Comuni: Affile, Agosta, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Arsoli, Bellegra, Camerata Nuova, Canterano, Capena, Capranica Prenestina, Casape, Castel Madama, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Cervara di Roma, Ciciliano, Cineto Romano, Civitella San Paolo, Fonte Nuova, Formello, Galliciano Nel Lazio, Genazzano, Gerano, Guidonia Montecelio, Jenne, Licenza, Magliano Romano, Mandela, Marano Equo, Marcellina, Mazzano Romano, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Morlupo, Nerola, Nespola, Olevano Romano, Palestrina, Palombara Sabina, Percile, Pisoniano, Poli, Riano, Rignano Flaminio, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca Di Cave, Rocca Santo Stefano, Roccagiovine, Roiate, Roviano, Sacrofano, Sambuci, San Cesareo, San Gregorio Da Sassola, San Polo Dei Cavalieri, San Vito Romano, Sant'Oreste, Saracinesco, Subiaco, Tivoli, Turania, Vallepietra, Vallinfreda, Vicovaro, Zagarolo.

Articolo 5

Servizio di prima accoglienza psicologica e informativo: "Spazio ascolto e accoglienza vittime"

1. In un'area dedicata e specificamente allestita, messa a disposizione dalla Procura della Repubblica di Tivoli opera, per le vittime di reato, il servizio, denominato "*Spazio ascolto e accoglienza vittime*", diretto:
 - a fornire una prima accoglienza psicologica;
 - a fornire le informazioni utili e un accompagnamento verso altri servizi territoriali o professionisti deputati alla presa in carico a livello legale, sanitario o psico-sociale.

- dare attuazione a quanto previsto dall'art. 2 del "Protocollo 24 giugno 2021" sottoscritto tra Procura della Repubblica di Tivoli, Regione Lazio e ASL Roma 5, indicato in premessa¹.
2. La gestione del Servizio è affidata a personale specializzato della ASL Roma 5, in applicazione dell'art. 5, comma 1, lett. a) del "Protocollo 24 giugno 2021"², con il coordinamento della Procura della Repubblica di Tivoli.

¹ Art.2
(Attività e finalità)

1. Il presente protocollo ha come finalità lo sviluppo ulteriore della collaborazione tra la Procura della Repubblica di Tivoli e l'ASL Roma 5 e, già in atto nel territorio, tramite il protocollo d'intesa "*Vittime vulnerabili*" del 2016, nel quadro dell'intesa generale approvata nel 2018 tra la Regione Lazio e l'Ordine degli Psicologi del Lazio e la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma.
2. Le parti intendono:
 - a. incrementare l'attività dello Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime Vulnerabili istituito presso la Procura della Repubblica;
 - b. avviare uno specifico progetto, con il coinvolgimento dell'Ordine degli psicologi del Lazio e dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio, diretto a evitare la ritrattazione, il ridimensionamento o il *ritiro* della denuncia/querela da parte della donna, indotta a ciò da elementi esterni che ne alterano la scelta:
 - i. sostenendola nel suo ruolo processuale di persona offesa da uno o più reati, rilevando fattori e condizioni di vulnerabilità, attivando un sistema di supporto integrato al fine di evitare ulteriori condizioni di disagio (cfr. vittimizzazione secondaria),
 - ii. attivando un percorso diretto alla consapevolezza della sua libera autodeterminazione, allontanandosi da condizionamenti ambientale e familiari che tendono a impedirle scelte autonome;
 - iii. attivando un percorso diretto a evitare la colpevolizzazione per la scelta di separarsi e denunciare il partner o ex partner violento anche nell'interesse dei figli che possono solo subire pregiudizi dalla presenza di un padre violento.
 - c. fornire il supporto di competenza ai Magistrati del Gruppo di Lavoro della Procura di Tivoli che si occupano del contrasto alla violenza di genere e alla sezione di polizia giudiziaria istituita presso la Procura con le medesime finalità;
 - d. curare i rapporti col progetto Codice Rosa avviato dalla ASL Roma 5;
 - e. attuare nuove azioni, da modulare anche sulle criticità emerse dal report del territorio predisposto dalla Procura di Tivoli tra cui l'emersione del sommerso, disagio della donna, formazione ed informazione per le vittime, sensibilizzazione della comunità;
 - f. implementare e sistematizzare la raccolta dati (scheda di rilevazione regionale);
 - g. incrementare la formazione degli operatori del settore in una prospettiva di tutela della vittima del reato;

² Art. 5
(Ruolo e Servizi offerti delle parti)

1. Ai fini dell'attuazione del presente protocollo le parti assumono i seguenti impegni:
 - a. L'Azienda ASL Roma 5 si impegna a mettere a disposizione il proprio personale (psicologi), in proporzione ai compiti e alle attività del centro, assicurando, in particolare, attraverso l'applicazione dell'istituto del comando attivato tramite una selezione interna per l'avviamento dei percorsi delineati nell'art. 5 DCA n. 152/2014 che prevede, tra le Azioni da poter svolgere quella di "*stipulare protocolli di intesa interservizi interistituzionale che indichi la procedura descrittiva del percorso e delle modalità di reciproca integrazione degli operatori della rete*" per la realizzazione di "*interventi di prevenzione, contrasto e presa in carico delle situazioni di violenza di genere, nell'ambito di operatività integrate con i servizi socio-sanitari distrettuali, Presidi Ospedalieri/Aziende Ospedaliere, Enti Locali, Centri Antiviolenza, Case di Rifugio, Polizia di Stato, Carabinieri, Agenzie comunali, provinciali e regionali, Associazionismo del privato sociale*. Il personale comandato presso lo Spazio Ascolto e Accoglienza Vittime della Procura della Repubblica per le attività e finalità di cui all'art. 2 dovrà garantire, oltre che la necessaria formazione specifica acquisita nel settore, i requisiti di riservatezza valutati dalla Procura della Repubblica;

3. L'Ordine degli Psicologi del Lazio collabora allo svolgimento dei compiti previsti dal Servizio, promuovendo i rapporti con istituti universitari e contribuendo alla formazione di tutti coloro (privati, professionisti, enti pubblici) che nell'ambito delle loro attività possono trovarsi a gestire situazioni di violenza domestica e di genere, abusi e maltrattamenti all'infanzia e all'adolescenza e in generale reati a danno di vittime vulnerabili e in condizioni di particolare vulnerabilità.
4. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 5 contribuisce alla realizzazione del Servizio con le modalità previste dall'art. 5 del Protocollo 24 giugno 2021, mediante corsi di formazione specifica sulla protezione delle vittime di reato, in condizione di particolare vulnerabilità, e di violenza di genere, e garantendo tutte le azioni necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel comma 1.
5. La Procura della Repubblica di Tivoli:
 - a) assicura un turno di reperibilità del personale delle sezioni di polizia giudiziaria al fine di fornire ogni utile informazione;
 - b) mette a disposizione delle vittime e dei servizi socio-sanitari competenti un elenco dei comandi di polizia giudiziaria presenti nel territorio di competenza del presente Protocollo.
6. I Comuni di Tivoli e di Guidonia, ognuno nell'ambito delle proprie competenze, garantiscono il necessario raccordo con i Servizi Sociali.
7. L'Azienda Sanitaria Locale Roma 4, nella parte di territorio che coincide con la giurisdizione della Procura della Repubblica di Tivoli, contribuisce alla realizzazione del Servizio con le modalità previste nel precedente comma 4, per quanto applicabile.
8. Il Consorzio Intercomunale dei servizi e interventi sociali Valle del Tevere garantisce il necessario raccordo con i Servizi Sociali nel territorio di propria competenza.
9. Il Policlinico di Tor Vergata garantisce il supporto per la programmazione e realizzazione di progetti e iniziative formative e informative sui temi oggetto del presente Protocollo, mediante la messa a disposizione di professionalità interne al PTV stesso.
10. La Procura della Repubblica di Tivoli svolge il ruolo di coordinamento, senza oneri di natura amministrativa o economica, e a tal fine viene costantemente informata dal personale addetto al Servizio, sulle procedure operative e gestionali e, in generale su tutte le attività del Servizio.

Tutte le informazioni divulgabili di carattere organizzativo ed operativo sono pubblicate sulla pagina web della Procura della Repubblica di Tivoli dedicata al "CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE"

-
- b. La Procura della Repubblica di Tivoli si impegna a coordinare le azioni previste dall'art. 2 del presente protocollo coniugandole con la propria attività istituzionale;
 - c. La Regione di impegna a:
 - i. diffondere e divulgare il presente Protocollo e le azioni operative da esso derivanti sul territorio regionale mediante il proprio sito istituzionale;
 - ii. informare, sensibilizzare e adottare un approccio congiunto sinergico ed efficace per la lotta ai comportamenti devianti generatori di violenza;
 - iii. assicurare la partecipazione dei propri rappresentanti istituzionali e tecnico-amministrativi a momenti di confronti quali, tra l'altro, seminari di studio, convegni, incontri tematici;
 - iv. istituire tavoli tecnici al fine di concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e politiche di sostegno nonché per sviluppare progettualità condivise relative alle finalità del Protocollo.
 - v. Le parti si impegnano a tenersi costantemente aggiornate con riferimento a tutte le altre attività di cui all'articolo 2.

11. Le parti possono nominare referenti delegati per l'attuazione del Protocollo.

Articolo 6

Servizi offerti dalla Procura della Repubblica

1. La Procura della Repubblica di Tivoli:
 - a) garantisce un turno di reperibilità dei magistrati specializzati e delle relative segreterie per l'assegnazione delle notizie di reato e gli interventi urgenti previsti dalla normativa in vigore
 - b) mette a disposizione il personale della sezione di polizia giudiziaria specializzata per fornire ogni utile informazione.

Articolo 7

Attività di presa in carico a livello psicosociale e/o sociosanitario

1. E' garantito l'accompagnamento delle vittime vulnerabili e in condizione di vulnerabilità ai rispettivi servizi competenti nella rete socio-sanitaria di riferimento, agevolando al contempo anche la loro presa in carico.
2. E' curato l'aggiornamento della "mappatura" di tutte le istituzioni, servizi territoriali, enti di protezione, servizi per le vittime, servizi e strutture educative di accoglienza presenti nel territorio di competenza del presente Protocollo di cui all'articolo 4 al fine di meglio orientare in caso di necessità le vittime o gli utenti dei servizi territoriali.
3. Le Aziende Sanitarie Locali Roma 5 e Roma 4 si impegnano nella formazione interna del proprio personale socio-sanitario (assistenti sociali, infermieri, psicologi, medici), specifica rispetto alle tematiche oggetto del presente protocollo (di cui all'articolo 9) avvalendosi del coordinamento offerto dal personale addetto allo Spazio Ascolto e Accoglienza e della collaborazione dell'Ordine Psicologi Lazio e del PTV.
4. Il coordinamento informativo tra Procura della Repubblica e Aziende Sanitarie Locali Roma 5 e Roma 4 è garantito attraverso il personale addetto allo Spazio Ascolto.

Articolo 8

Tavolo tecnico interistituzionale

1. Si conferma l'operatività del tavolo tecnico interistituzionale col coinvolgimento, oltre che dei firmatari del presente Protocollo, di tutti i soggetti pubblici e privati competenti, a vario titolo e ognuno nel rispetto dei propri compiti e mandati, nell'ausilio delle vittime (ad esempio, avvocatura, forze dell'ordine, servizi sociali dei comuni, centri antiviolenza, istituti scolastici, centri specializzati per l'ausilio delle vittime, strutture di accoglienza). Sarà assicurata la partecipazione di associazioni riconosciute o impegnate a livello nazionale e/o locale in questo settore al fine di consentire apporti della loro professionalità specifica anche in sede di formazione.
2. Il tavolo tecnico è finalizzato alla discussione ed al confronto sulle linee operative utili per migliorare la tutela e il supporto alle vittime, nonché per evitare la vittimizzazione secondaria.

3. Il tavolo tecnico si riunisce periodicamente, su iniziativa dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5, sentita la Procura della Repubblica; la sede del tavolo tecnico, così come il coordinamento e gli aspetti organizzativi sono a carico della suddetta ASL.
4. La Procura della Repubblica di Tivoli, oltre a partecipare al tavolo tecnico, sarà preventivamente informata dei soggetti partecipanti.

Articolo 9

Attività di sensibilizzazione e formazione

1. Viene svolta attività di promozione e di sensibilizzazione sul territorio di competenza – attraverso seminari di studio, convegni, incontri tematici, etc. - relativi alla materia del presente protocollo.
2. I firmatari del presente accordo si impegnano a promuovere e/o a partecipare a programmati percorsi di formazione integrata rivolti ai principali referenti della rete socio-sanitaria, giudiziaria, scolastica e del privato sociale di riferimento al fine di migliorare il sistema di accesso delle vittime alla giustizia e garantire la loro protezione in ogni fase del procedimento penale.
3. La Procura della Repubblica di Tivoli interviene nella formazione di tutti i soggetti che operano nell'ambito del Servizio.

Articolo 10

Istituzione di Centri anti violenza

Le Parti si impegnano a sollecitare, presso gli enti competenti, l'incremento di centri anti violenza nei territori di competenza nel più breve tempo possibile al fine di indirizzarvi le vittime in applicazione dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge n. 119/2013 di recepimento della Convenzione di Istanbul che prevede il potenziamento delle «forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri anti violenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza».

Articolo 11

Attività di progettazione

Le Parti si impegnano a promuovere la partecipazione a progettualità più ampie in risposta a bandi locali, nazionali e/o internazionali eventualmente attivando partenariati con altre istituzioni, enti pubblici e privati finalizzati alla messa in atto di azioni basate su un approccio integrato e multidisciplinare in linea con i principi espressi nella direttiva europea 29/2012/UE.

Articolo 12
Attività di comunicazione

Le parti si impegnano ad inserire nei propri siti istituzionali l'informazione relativa a quanto previsto dal presente Protocollo oltre che a contribuire alla diffusione di eventuale materiale informativo.

Articolo 13
Validità


Il presente atto ha validità biennale a decorrere dalla data della sua sottoscrizione ed è tacitamente rinnovato alla scadenza per uguale periodo, se non disdetto dalle parti 15 giorni prima della scadenza.

Articolo 14
Coordinamento


1. Il presente atto sostituisce integralmente il protocollo di intesa firmato in data 29 novembre 2016
2. E' abrogato l'allegato tecnico al protocollo di intesa 29 novembre 2016

Tivoli,

Il Procuratore della Repubblica di Tivoli
Dott. Francesco Menditto




Il Presidente dell'Ordine degli Psicologi del Lazio
Dott. Federico Conte




Il Commissario Straordinario dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 5

Dott.ssa Silvia Cavalli




Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale Roma 4

Dott.ssa Cristina Matranga



Il Direttore Generale del Policlinico Tor Vergata di Roma

Dott. Andrea Magrini



Il Direttore del Consorzio Intercomunale Valle del Tevere
Dott. Federico Conte

Il Sindaco di Tivoli
per Dott. Giuseppe Proietti
16 V.S. 

Il Sindaco di Guidonia
Avv. Mauro Lombardo
